

<b>REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE E TECNICO/PRATICHE</b>
---

<b>SENATO ACCADEMICO</b>	10.12.2008; 20.1.2009; 17.2.2009; 18.11.2010
<b>CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE</b>	28.1.2009; 26.2.2009; 30.11.2010
<b>DECRETO RETTORALE</b>	668/2009 dd. 7.5.2009; 1687/2010 dd. 2.12.2010
<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	Rip. Docenti non di ruolo

<b>Data ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2010</b> a cura del Serv. Affari generali e rapporti con il SSN
--

#### **Art. 1**

1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, può stipulare contratti di diritto privato di lavoro autonomo con studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica per il conferimento:

- a) di corsi integrativi di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio;
- b) di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali nei corsi di studio, ivi comprese le attività clinico pratiche.

2. I contratti hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili con lo stesso soggetto per non più di sei anni accademici consecutivi, previa valutazione positiva da parte della Facoltà delle attività didattiche svolte dal docente.

3. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria statali.

#### **Art. 2**

Non è possibile la stipula di contratti con i soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità di cui alla tabella A allegata, che fa parte integrante del presente regolamento.

#### **Art. 3**

Con i soggetti di cui alla tabella B allegata, che fa parte integrante del presente regolamento, la stipula di contratti è possibile alle condizioni rispettivamente indicate.

#### **Art. 4**

Per le varie tipologie di contratti sono fissati i seguenti criteri generali retributivi:

- Contratti per attività didattiche integrative o tecnico-pratiche nei corsi di studio e nelle Scuole di specializzazione non mediche: il compenso sarà commisurato all'impegno didattico richiesto, tenuto conto della provenienza dell'esperto, secondo i seguenti criteri, prevedendo un compenso maggiore per chi proviene da località più distanti:

- 1) esperti provenienti da località esterne alla Regione Friuli Venezia Giulia (estero compreso);
- 2) esperti provenienti da località della Regione Friuli Venezia Giulia distanti da Trieste o da località estere vicine, nonché esperti destinati alle sedi di Gorizia e Pordenone e non residenti in tali località;
- 3) esperti residenti a Trieste o provenienti da località della Regione Friuli Venezia Giulia prossime a Trieste ovvero residenti a Gorizia o Pordenone e destinati alle medesime sedi decentrate.

- Contratti per attività didattiche integrative, tecnico-pratiche o clinico pratiche nelle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia: l'importo verrà commisurato dalla Facoltà in base all'impegno didattico richiesto.

#### **Art. 5**

1. I contratti possono essere stipulati dal Rettore o, con delega rettorale, dal Preside di Facoltà, secondo il seguente iter procedurale:

a) stipula del Rettore:

- 1) Emissione da parte del Preside, previa delibera del Consiglio di Facoltà di apposito bando di selezione contenente l'indicazione delle attività didattiche da conferire per contratto, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. Del bando viene data pubblicità mediante affissione all'albo della Facoltà e mediante diffusione per via telematica sul sito web d'Ateneo.
- 2) Valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati da parte del Consiglio di Facoltà o di una Commissione da esso incaricata.
- 3) Designazione da parte del Consiglio della Facoltà del candidato prescelto.
- 4) Acquisizione da parte dell'Amministrazione - tramite la Facoltà - delle dichiarazioni del docente designato, secondo i moduli appositamente previsti, e conseguente verifica dell'assenza di cause di incompatibilità di cui alla Tabella A allegata.
- 5) Proposta del Rettore al docente designato di conferimento dell'incarico didattico, previa verifica, nei casi di cui alla tabella B allegata, della sussistenza delle condizioni previste.
- 6) Invio all'Amministrazione da parte dell'interessato, dell'accettazione.
- 7) Corresponsione al docente, a 60 giorni dalla stipula del contratto, a titolo di anticipo, del 40% del compenso previsto a contratto.
- 8) Attestazione del Preside all'Amministrazione, alla fine del corso di lezioni, che il docente ha regolarmente svolto il corso conferito (previo controllo dall'apposito registro).
- 9) Corresponsione al docente, a titolo di saldo, a 60 giorni dall'arrivo all'amministrazione centrale della attestazione di regolare svolgimento del corso da parte del Preside, del rimanente 60% del compenso previsto a contratto, salvo recupero, in caso di adempimento parziale della prestazione prevista, di una somma da determinarsi proporzionalmente alla prestazione non eseguita.

b) stipula del Preside su delega del Rettore:

- 1) Emissione da parte del Preside, previa delibera del Consiglio di Facoltà, di apposito bando di selezione contenente l'indicazione delle attività didattiche da conferire per contratto, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. Del bando viene data pubblicità mediante affissione all'albo della Facoltà e mediante diffusione per via telematica sul sito web d'Ateneo.
- 2) Valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati da parte del Consiglio di Facoltà o di una Commissione da esso incaricata.
- 3) Designazione da parte del Consiglio della Facoltà del candidato prescelto.
- 4) Acquisizione da parte del Preside delle dichiarazioni del docente, secondo i moduli appositamente previsti, e conseguente verifica dell'assenza di cause di incompatibilità di cui alla tabella A allegata.
- 5) Proposta al docente designato di conferimento dell'incarico didattico da parte del Preside su delega rettorale, previa verifica, nei casi di cui alla tabella B allegata, della sussistenza delle condizioni previste.
- 6) Invio dell'accettazione alla Facoltà da parte dell'interessato.
- 7) Trasmissione da parte del Preside all'Amministrazione del contratto stipulato e della relativa documentazione mediante supporto informatico.

- 8) Corresponsione al docente, a 60 giorni dalla stipula del contratto, a titolo di anticipo, del 40% del compenso previsto a contratto.
  - 9) Attestazione del Preside all'Amministrazione, alla fine del corso di lezioni, che il docente ha regolarmente svolto il corso conferito (previo controllo dall'apposito registro).
  - 10) Corresponsione al docente, a titolo di saldo, a 60 giorni dall'arrivo all'amministrazione centrale della attestazione di regolare svolgimento del corso da parte del Preside, del rimanente 60% del compenso previsto a contratto, salvo recupero, in caso di adempimento parziale della prestazione prevista, di una somma da determinarsi proporzionalmente alla prestazione non eseguita.
2. Per eccezionali esigenze di necessità e urgenza, ai fini del conferimento delle attività didattiche di cui al presente Regolamento, le Facoltà, laddove, non si sia potuto procedere alla tempestiva emissione del previsto bando, possono designare direttamente il docente proposto per la stipula del contratto.

#### **Art. 6**

1. E' fatta salva la possibilità da parte dei Consigli di Facoltà di attribuire direttamente, a titolo gratuito, funzioni di professore a contratto a:
  - 1) esperti appartenenti ad Enti con i quali siano state stipulate apposite convenzioni;
  - 2) dottorandi di ricerca, a condizione di non compromettere l'attività di formazione alla ricerca, sentito il parere del tutore.
2. Possono rientrare nella previsione di cui al comma 1 esperti appartenenti all'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali riuniti di Trieste".

#### **Art. 7**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione ed è reso pubblico sul sito web di Ateneo.

#### **TABELLA A**

Soggetti con i quali non è possibile la stipula di contratti per attività didattiche integrative e tecnico pratiche:

- chi sia dipendente da Università italiana;
- chi abbia già stipulato presso l'Università di Trieste contratti per attività didattiche ai sensi del presente regolamento e, partire dall'a.a. 1999/2000, del previgente regolamento "professori a contratto", per sette anni accademici consecutivi;
- chi ricopra uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni;
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso l'Università di Trieste con diritto a pensione anticipata di anzianità;
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n 165, con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l'Università di Trieste nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio;
- chi fruisca di borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 o di contratti di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368, ad eccezione delle borse concesse per corsi di dottorato di ricerca.

#### **TABELLA B**

Soggetti con i quali è possibile la stipula di contratti per attività didattiche integrative e tecnico pratiche alle condizioni rispettivamente indicate.

- cittadini extracomunitari, purché in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno.
- dipendenti di una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, purché autorizzati, secondo le norme vigenti in materia, dall'Amministrazione di appartenenza;
- appartenenti ad Enti con i quali l'Università ha in atto una convenzione ai sensi dell'art. 6, a condizione che l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'orario di servizio presso l'Ente e questo conceda il proprio nulla osta;
- titolari di assegni per collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università degli Studi di Trieste ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 30.12.1997, n. 449, a condizione che l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'impegno previsto per la qualifica di assegnista e previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza;
- titolari di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, a condizione che l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'impegno previsto per la qualifica di contrattista e previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza.
- dottorandi di ricerca, a condizione che l'attività didattica integrativa sia svolta al di fuori degli impegni del corso di dottorato e non comprometta l'attività di formazione alla ricerca, e che il contratto sia stipulato senza oneri per il bilancio dello Stato.